

n. 12166/22 vg

TRIBUNALE DI VERONA

Il Giudice,

visto il ricorso ex art. 19 CCI depositato in data 18.11.2022 dalla
, con il quale viene chiesta la conferma delle misure protettive
tipiche chieste in modo selettivo nei confronti dei creditori

, con istanza pubblicata
nel registro delle imprese, unitamente all'accettazione dell'esperto, in data 17.11.2022;

rilevato che nel ricorso l'istante afferma di essere società agricola sotto soglia con conseguente
applicazione della disciplina di cui all'art. 25quater CCI;

rilevato che, sulla base di tale indicazione contenuta nell'istanza ex art. 25quater, c. 2 CCI
presentata presso la Camera di Commercio, l'espert è stata nominata
direttamente dal segretario di tale ente e non dalla speciale Commissione di cui all'art. 13, c. 6
CCI;

rilevato, tuttavia, che dalla documentazione prodotta emerge inequivocabilmente che si tratta di
società agricola sopra soglia. Invero dalle dichiarazioni iva prodotte risulta che la società, negli
anni 2019 e 2020, ha prodotto un volume d'affari per importo pari, rispettivamente, ad euro
266.409,00 e ad euro 432.509,00, sicchè risulta ampiamente superata in entambe le annate la
soglia di euro 200.000,00 relativa ai ricavi di cui all'art 2, c. 1 lett. d) CCI;

rilevato che, sul punto, è stata svolta interlocuzione con la ricorrente, la quale ha affermato di
essere sotto soglia in quanto imprenditore agricolo ed in quanto l'ammontare dei debiti è
inferiore alla diversa soglia di euro 500.000,00 relativa all'indebitamento, senza in alcun modo
considerare che l'impresa – agricola o commerciale - può essere considerata minore (nella
fattispecie ai fini dell'applicabilità della speciale disciplina di cui all'art. 25quater CCI) solo nel
caso in cui non risultino superate tutte le soglie di cui all'art. 2, c. 1 lett. d) CCI e quindi anche
quella relativa ai ricavi, nella fattispecie indiscutibilmente superata;

rilevato, quindi, che risulta comprovato *per tabulas* che la composizione negoziata è stata
incardinata in modo scorretto, in quanto della sua gestione è stato incaricato un esperto
nominato senza il rispetto dei criteri di legge e, quindi, per tale ragione non legittimato a
condurla;

ritenuto che la corretta instaurazione del procedimento di composizione negoziata costituisca presupposto necessario al fine di poter richiedere da parte del soggetto debitore l'attivazione delle misure di protezione e cautelari a tutela del patrimonio sicché, in assenza di tale requisito, la misura ciò nonostante richiesta (e divenuta efficace per effetto nella pubblicazione nel registro delle imprese) deve essere senz'altro dichiarata inefficace. Peraltro, la suddetta carenza – con tutta evidenza – non potrebbe essere neppure sanata dalla ricorrente in momento successivo sino alla data dell'udienza, posto che la stessa deriva da un dato oggettivo ed evidentemente non modificabile *ex post* (la maturazione di ricavi nel triennio superiori alla soglia di legge) e che, anche a voler ammettere che nelle more la ricorrente possa ottenere la nomina da parte della Commissione dello stesso esperto già nominato dal Segretario della Camera di Commercio, ciò comporterebbe comunque l'attivazione di un nuovo procedimento di composizione negoziata, che non potrebbe sorreggere e giustificare le misure protettive già richieste in precedenza, in assenza dei presupposti di legge;

ritenuto, quindi, che in tale contesto – pur non essendo espressamente previsto per legge (diversamente dal caso del ricorso per conferma depositato tardivamente) – si giustifichi pienamente l'immediata emissione di un provvedimento di inefficacia delle misure, *de plano* e senza previa fissazione dell'udienza. Ciò non solo al fine di impedire che continuino a prodursi effetti pregiudizievoli per i creditori in pacifica assenza del presupposto di cui sopra (come detto non suscettibile di essere integrato *ex post*), ma anche nell'interesse stesso della ricorrente, che per un verso eviterà in tal modo il rischio di soccombenza con pagamento delle spese a favore dei creditori che dovessero costituirsi nel procedimento e, per altro verso, potrà subito riattivare il procedimento di composizione negoziata in modo corretto (evitando anche le carenze documentali segnalate con il provvedimento interlocutorio, non completamente emendate con l'integrazione al ricorso) con possibilità di richiedere nuovamente l'attivazione delle misure di protezione a suo favore

PQM

- 1) Dichiarare l'inefficacia delle misure protettive richieste dalla società ricorrente nei confronti dei creditori
- 2) Mandare alla cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento al registro delle imprese, ai sensi dell'art. 19, c. 7 CCI.

Si comunichi alla ricorrente e all'esperto dott.ssa

Verona, 25.11.2022

**Il Giudice
Dott. Luigi Pagliuca**